



BOZZA DEL NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO
DELIBERATA DAL CONSIGLIO DEGLI ADERENTI IN DATA 10 SETTEMBRE 2014

Articolo 1. Denominazione, sede e durata

La "Fondazione del Teatro Stabile di Torino", costituita per volontà dell'Associazione Teatro Stabile di Torino su conforme mandato dei propri soci, è un ente di diritto privato disciplinato dalle norme del presente statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge vigenti.

La Fondazione ha sede in Torino e opera in Piemonte, in Italia e all'estero. I trasferimenti della sede, come pure l'istituzione di sedi secondarie ed uffici di rappresentanza, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 2. Scopi

La Fondazione ha finalità artistiche, culturali, formative, educative e sociali e, in particolare, persegue i seguenti scopi:

- a) produrre direttamente o in coproduzione, distribuire ed ospitare spettacoli teatrali che siano espressione della migliore tradizione del teatro d'arte, della danza e del teatro musicale;
- b) provvedere e concorrere alla più larga diffusione della cultura teatrale e coreografica e alla formazione del pubblico anche mediante la promozione di festival, mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni, iniziative e produzioni editoriali e multimediali, nonché attraverso la produzione, realizzazione, pubblicazione, acquisizione, distribuzione, commercio in genere di prodotti radiotelevisivi, cinematografici e audiovisivi;
- c) produrre e/o coprodurre spettacoli per ragazzi e per i giovani, anche su incarico dei competenti settori comunali e regionali;
- d) curare la formazione accademica, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale di attori e danzatori e di ogni altro profilo artistico, tecnico e organizzativo afferente alle discipline teatrali;
- e) valorizzare il repertorio italiano e straniero contemporaneo e l'attività di sperimentazione;
- f) svolgere attività di ricerca scientifica e documentazione in ambito teatrale anche in rapporto con le Università e le Accademie;
- g) curare ogni altra attività necessaria o comunque utile per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto, effettuare attività di merchandising e produzione di materiale educativo e promozionale inerente all'attività perseguita sempreché non diventi attività prevalente;
- h) effettuare la somministrazione di alimenti e bevande e gestire attività commerciali negli immobili strumentali agli scopi culturali perseguiti dalla Fondazione;
- i) nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale della Fondazione, partecipare anche in veste di fondatore ad associazioni, fondazioni, comitati, consorzi, reti e, più in generale, a enti e istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali e svolgere ogni attività consentita dalla legge ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale immobiliare e mobiliare.

Nell'ambito degli scopi di cui sopra, la Fondazione cura l'allestimento e l'organizzazione di speciali manifestazioni di alto valore culturale ed artistico collegate ai grandi eventi che si svolgeranno nella Città di Torino ed in Piemonte.

Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione può avvalersi della collaborazione di associazioni o enti con finalità analoghe promuovendone e favorendone l'attività e lo sviluppo.

La Fondazione non ha finalità di lucro.

Articolo 3. Sedi teatrali

Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione conta sulla disponibilità in Torino del Teatro Carignano e del Teatro Gobetti. La Fondazione può disporre anche di altre sedi.

Per il miglior perseguimento degli scopi indicati nel precedente art. 2, e nel rispetto dei limiti previsti dallo stesso art. 2, la Fondazione può allestire spettacoli teatrali e manifestazioni in genere in teatri pubblici e privati, ed in altri luoghi idonei.

Articolo 4. Fondatore, Aderenti e Sostenitori

Fondatore dell'Ente è l'Associazione Teatro Stabile di Torino.

Sono Fondatori Aderenti la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Fondazione CRT - Cassa di Risparmio di Torino e la Compagnia di San Paolo.

Potranno essere ammessi altri soggetti che acquisiranno la qualifica di Sostenitori, secondo quanto previsto all'art. 7, 3° comma, lett. i), del presente statuto.

Il fondo di dotazione iniziale indisponibile è di Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero).

Salvo non sia diversamente stabilito, le erogazioni di qualsiasi natura effettuate dagli Aderenti e dai Sostenitori in favore della Fondazione costituiscono patrimonio disponibile.

Gli Aderenti e i Sostenitori sono tenuti ad erogare un contributo annuale alla Fondazione.

Il contributo annuale di ciascun Aderente è determinato dal Consiglio degli Aderenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione inserita nel bilancio preventivo, ed è destinato a fare fronte ai bisogni di funzionamento della Fondazione.

Gli Aderenti e i Sostenitori sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata a.r., entro il 30 novembre di ogni anno, l'eventuale intenzione di cessare di far parte della Fondazione con decorrenza dall'anno successivo.

Il recesso comunicato dopo l'approvazione da parte del Consiglio degli Aderenti del bilancio preventivo comporta in ogni caso la corresponsione dei contributi economici per l'esercizio successivo da parte dell'Aderente o del Sostenitore recedente.

Articolo 5. Patrimonio ed entrate

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile determinato in sede di atto costitutivo pari ad Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero);
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dagli Aderenti e dai Sostenitori, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dai beni immobili e mobili e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate;
- dai crediti relativi alle voci che precedono.

Le entrate della Fondazione, tutte disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:

- dai contributi erogati annualmente dagli Aderenti e dai Sostenitori;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali;
- da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati.

Il patrimonio, come indicato nell'atto costitutivo e come ulteriormente incrementato, ed i contributi e le elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati, con esclusione del fondo di dotazione iniziale indisponibile di Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) e di eventuali ulteriori componenti espressamente dichiarate indisponibili dal donante e/o dal Consiglio di Amministrazione, hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

La Fondazione, a seguito del riconoscimento della personalità giuridica, risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, restando comunque esclusa ogni responsabilità degli Amministratori.

Articolo 6. Organi

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio degli Aderenti;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ad esclusione del Consiglio degli Aderenti, la durata degli Organi della Fondazione è di quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per non più di una volta.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti decadono di diritto dall'incarico ricoperto nelle seguenti ipotesi: a) perdita dei requisiti per la partecipazione all'Organo; b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, 1° comma, lett. a), b), c) e d), della legge 1990, n. 55; c) definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, 1° comma, lett. f), della legge 19 marzo 1990, n. 55; d) mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'Organo del quale fanno parte.

La decadenza è pronunciata dall'Organo di cui il componente fa parte non appena si abbia notizia dell'evento che determina la decadenza stessa.

Articolo 7. Consiglio degli Aderenti

Il Consiglio degli Aderenti è composto dai legali rappresentanti pro-tempore degli Aderenti o da loro delegati e, in caso di recesso di un Aderente, il rispettivo legale rappresentante o delegato decade di diritto dalla carica in esso ricoperta. Il legale rappresentante pro-tempore della Città di Moncalieri fa parte di diritto del Consiglio degli Aderenti per tutta la durata della convenzione in essere con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino.

Fa parte del Consiglio degli Aderenti anche un componente designato a maggioranza dai Sostenitori, ove esistenti.

L'appartenenza al Consiglio degli Aderenti è incompatibile con qualunque altra carica prevista dal presente statuto.

Il Consiglio degli Aderenti si riunisce almeno due volte l'anno; la prima, entro il 30 aprile, per approvare il bilancio consuntivo della Fondazione; la seconda entro il 30 novembre per approvare il bilancio preventivo dell'anno seguente.

Il Consiglio degli Aderenti si riunisce, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto congiuntamente da almeno due dei suoi componenti.

Il Consiglio degli Aderenti:

- a) elegge nel proprio interno, a rotazione annuale tra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio degli Aderenti;
- b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione così come designati ai sensi del successivo art. 9;
- c) nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione il componente designato dal Sindaco;
- d) nomina il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- e) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) nomina Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il componente designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal Vivo;
- g) approva le linee guida dell'attività della Fondazione;
- h) approva il bilancio preventivo, i relativi programmi pluriennali e annuali di attività ed il bilancio consuntivo della Fondazione;
- i) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'ammissione di soggetti Sostenitori e sul relativo apporto economico annuale;
- j) determina quanto compete al Presidente e al Vice Presidente della Fondazione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- k) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri, le modifiche al presente statuto;
- l) delibera, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, in ordine all'estinzione della Fondazione.

Il Consiglio degli Aderenti è convocato dal suo Presidente, mediante avviso di convocazione recante l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, da inviare ai componenti, oltre che al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione e con un anticipo di almeno dieci giorni rispetto a quello fissato per la riunione; in caso d'urgenza, la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso di 24 ore.

Il Consiglio degli Aderenti è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni del Consiglio degli Aderenti devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente vidimato.

Articolo 8. Presidente

Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha la legale rappresentanza dell'Ente, anche di fronte ai terzi ed in giudizio, e ne promuove l'attività.

In particolare, spetta al Presidente della Fondazione:

- la convocazione, la presidenza e la predisposizione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sottopone alla ratifica di tale Organo nella prima riunione utile;
- il compimento, nei limiti del bilancio preventivo approvato, di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria rientranti negli scopi di cui al precedente art. 2, ivi incluso il potere di assumere impegni, contrarre obbligazioni, stipulare contratti, disporre pagamenti, riscossioni, apertura e chiusura di conti correnti bancari e/o postali, nonché compiere ogni altro atto attuativo degli scopi istituzionali o comunque attinente alla gestione dell'Ente.

Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito agli atti adottati rientranti, a norma del presente statuto, nella propria competenza.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o di singole attività ad altro membro del Consiglio di Amministrazione ovvero a terzi, come pure può nominare procuratori.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 9. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione sarà nominato nel rispetto delle disposizioni che seguono.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, previa determinazione del numero da parte del Consiglio degli Aderenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opera.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così individuati:

- n. 1 componente designato dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con atto deliberativo della Giunta Regionale;
- n. 1 componente designato dal Sindaco del Comune di Torino, che assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- n. 1 componente designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo;
- n. 1 componente designato dal Presidente della Fondazione CRT - Cassa di Risparmio di Torino;
- n. 1 componente designato dal Presidente della Compagnia di San Paolo.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina da parte di almeno tre dei suoi componenti. La costituzione del nuovo Organo di Amministrazione determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.

Qualora uno o più degli Enti designanti non provvedessero alla designazione del consigliere di amministrazione di loro competenza entro 180 giorni dalla richiesta di designazione, il Consiglio degli Aderenti avrà facoltà di provvedere alle relative nomine.

Il Consiglio di Amministrazione:

- propone al Consiglio degli Aderenti le linee strategiche a cui si deve ispirare l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici e dei reparti;
- predispose il bilancio preventivo entro il 31 ottobre di ciascun anno, in base al programma redatto dal Direttore;
- predispose il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno, con le relative relazioni di corredo;
- definisce i programmi pluriennali ed annuali di attività;
- nomina su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere non vincolante del Consiglio degli Aderenti, il Direttore, deliberando in merito al relativo contratto d'opera professionale ed al trattamento economico e ne pronuncia, all'occorrenza, la decadenza;
- delibera sulla consistenza dell'organico dell'Ente, sulle assunzioni e sul trattamento economico del personale, salva la facoltà di delegare tutto o parte di tali attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulle materie indicate nell'art. 5 del presente statuto, ivi inclusa l'accettazione di conferimenti, elargizioni, erogazioni, contributi e quanto comunque previsto dalla medesima disposizione statutaria, anche deliberando sulla loro destinazione;
- predispose e approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sentito il parere non vincolante del Consiglio degli Aderenti, il Regolamento interno di cui all'art. 18 del presente statuto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno pari diritti e doveri ed esercitano le proprie funzioni in piena autonomia e sono tenuti all'assoluta riservatezza in merito a fatti, notizie ed informazioni in genere di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. Il componente che venga meno a tale regola è responsabile nei confronti dell'Ente e può essere dichiarato decaduto dalla carica ricoperta con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui un componente del Consiglio di Amministrazione venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Presidente o, in alternativa, il Vice Presidente ne promuove la sostituzione da parte dell'Ente titolare del relativo potere di designazione, fermo restando in caso di mancata tempestiva designazione l'esercizio della facoltà di nomina da parte del Consiglio degli Aderenti. Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio, invita gli Aderenti alle designazioni di rispettiva competenza.

Articolo 10. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

L'attività del Consiglio di Amministrazione è promossa dal suo Presidente.

La convocazione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione avvengono nel rispetto delle stesse modalità

previste dall'art. 7 del presente statuto per il Consiglio degli Aderenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre e deve essere convocato dal Presidente quando lo richiedano congiuntamente almeno due componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Le sedute del Consiglio si tengono di regola presso la sede della Fondazione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza semplice dei componenti presenti alla riunione, salve le ipotesi in cui siano espressamente previste dalla legge o dal presente statuto maggioranze superiori.

Ciascun componente esprime un voto e l'esercizio del diritto di voto non può essere delegato.

In ipotesi di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente validato.

Articolo 11. Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra persone estranee al Consiglio stesso dotate di autonomia e comprovata qualificazione professionale nella attività di direzione. Il Direttore può effettuare prestazioni artistiche per al massimo uno spettacolo rappresentato ai sensi dell'art. 12 comma 2 lettera b) del d.m. 1 luglio 2014 e s.m.i. e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati ai sensi del d.m. 1 luglio 2014 nel campo del teatro. Il Direttore svolge attività di definizione, programmazione e coordinamento delle manifestazioni teatrali e culturali ordinarie e straordinarie ed attività collegate (produzione, distribuzione e ospitalità), entro i limiti di budget annualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione e formalmente comunicati. Il Direttore predispone il programma artistico dell'Ente e il relativo piano finanziario da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore svolge il suo incarico in stretta coordinazione con la Presidenza della Fondazione e risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore può essere confermato per non più di una volta.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12. Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione dell'Ente, che provvede:

- a) al riscontro della gestione finanziaria dell'Ente;
- b) al controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, nominati dal Consiglio degli Aderenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Uno dei tre membri, che assume la qualifica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, è designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

La composizione del Collegio dei Revisori dei Conti deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso, di cui alla legge 12 luglio 2011.

Per ogni membro effettivo è nominato - con le medesime modalità - un membro supplente, che subentra nei casi previsti dall'art. 2401 del Codice Civile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente tramite avviso scritto comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e trascritto in un registro o modulo debitamente validato.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta.

Ogni Revisore esprime un voto e l'esercizio del voto non può essere delegato.

Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Aderenti, senza diritto di voto.

Articolo 13. Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Il progetto di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno e sottoposto all'approvazione del Consiglio degli Aderenti entro i 30 giorni successivi, corredato con la relativa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato per la predisposizione del progetto di bilancio preventivo corredato dal documento programmatico dell'attività dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio degli Aderenti entro i 30 giorni successivi, corredato anch'esso con la relativa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere trasmessi agli Aderenti, ai Sostenitori e alla competente Autorità di Governo entro trenta giorni dalla relativa delibera di approvazione del Consiglio degli Aderenti, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 14. Obbligo di pareggio del bilancio

La Fondazione ha l'obbligo di pareggio del bilancio nell'arco del biennio, che può essere conseguito anche utilizzando il proprio patrimonio ad esclusione di quello indisponibile.

Qualora scaduto il biennio, la situazione di disavanzo permanga nei sei mesi successivi, il Presidente della Fondazione deve darne comunicazione senza indugio agli Aderenti, ai Sostenitori ed alla Regione Piemonte ed il Consiglio di Amministrazione decade di diritto.

Sino a quando non venga nominato il Commissario Straordinario, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione esercita i poteri di ordinaria amministrazione.

Articolo 15. Divieto di distribuzione degli utili

In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire direttamente o indirettamente utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Articolo 16. Estinzione

In ipotesi di estinzione dell'Ente determinato da una delle cause previste dalla legge, il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, è devoluto ad altri enti senza scopo di lucro, che perseguono i medesimi fini ed operano nel campo artistico e culturale, individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17. Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Torino.

Articolo 18. Regolamento interno

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente statuto, la Fondazione si doterà di un Regolamento interno, predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19. Rinvio alle leggi

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.